



**COMUNE DI MARA
PROVINCIA DI SASSARI**

*Servizio Servizi Sociali – Scolastici - Educativi – Culturali – Sport
Tel. 079/805068 pec: protocollo@pec.comune.mara.ss.it*

**BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI
BENEFICI RELATIVI “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - FONDO REGIONALE
"AGIUDU TORRAU 2021".**

RIAPERTURA TERMINI AL 25.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”;
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.”;
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”.
- Delibera della G.R. n° 23/26 del 22/06/2021 linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19- approvazione preliminare
- Delibera della G.R. n°34/25 del 11/08/2021 “linee guida per il triennio 2021 –2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.

I PRINCIPI GENERALI E I REQUISITI DI ACCESSO

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) **fino a euro 12.000;**

- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di **euro 40.000**;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di accresciuta di **euro 2.000** per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di **euro 12.000**, incrementato di ulteriori **euro 1.000** per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di **euro 5.000** per ogni componente con disabilità e di **euro 7.500** per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso **tra euro 9.360 e euro 12.000** rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti;

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare **non possieda**:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

1.1 INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RDC) e quello regionale (REIS):

1. il RDC e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RDC non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RDC, non abbia presentato domanda;
3. l'istante è stato ammesso al RDC.
- 4.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

1.2 PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle presenti Linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numeri componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiore a 4	€ 2.730	€ 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numeri componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiore a 4	€ 2.430	€ 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numeri componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiore a 4	€ 1.920	€ 320

Priorità 4

ISEE euro 9.360 – 12.000

Numeri componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiore a 4	€ 1.620	€ 270

Priorità 1.3 – priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.

2.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

DEROGHE

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione **REIS**, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	€ 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1
Nuclei con 1 minore	€ 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2
Nuclei con 2 minore	€ 300	
Nuclei con 3 minore	€ 400	
Nuclei con 4 minore o più minori	€ 455	

DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del **REIS** per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. I beneficiari del **REIS** hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2, qualora un cittadino beneficiario del **REIS**, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo **REIS**. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi **REIS** dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 1 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Mara www.comune.mara.ss.it e sono disponibili presso l'ufficio di Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio di Servizio Sociale, completa della documentazione richiesta, **dovrà pervenire improrogabilmente entro il 25 NOVEMBRE 2021** presso l'ufficio protocollo del Comune di MARA, tramite consegna a mano, raccomandata A.R. o PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.mara.ss.it.

Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:

- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE ordinario /corrente che scade nell'anno 2021;
- eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare**. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o al recapito telefonico 079/805068.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sabrina DONEDDU